

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IV<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CFA  
(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 117/CFA- RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2018

## COLLEGIO

Dott. Raimondo Cerami – Presidente f.f.; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Franco Matera – Componenti; - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. GASPARINI LUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ UCD SOLESINESE) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A) C.G.S. E ART. 109 NOIF** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)

1.- Con reclamo del 1.2.2018 il calciatore Gasparini Luca, tesserato per la U.C.D. Solesinese con sede in Solesina (PD), adiva il TFN-Sezione Tesseramenti per chiedere lo svincolo dal predetto sodalizio sportivo per inattività, ex art. 109 NOIF, non avendo preso parte, per motivi a lui non imputabili, a 4 gare ufficiali nella Stagione Sportiva allora in corso.

All'udienza del 19.3.2018, sul rilievo che non era stata versata agli atti del procedimento la prova della trasmissione alla citata società sportiva, da parte del reclamante, del certificato medico attestante la sua avvenuta guarigione, l'adito Tribunale rigettava il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa reclamo (testo della decisione pubblicato in Com. Uff. n.17/TFN-ST del 4.04.2018).

2.- Con lettera indirizzata a questa Corte il 17.4.2018, intitolato "ricorso reclamo n. 39 Gasparini Luca-U.C.D. Solesinese", il citato calciatore ha affermato di aver adempiuto alla cennata informativa, così concludendo testualmente "...voglio ribadire che la società ha ricevuto il certificato ed era a conoscenza della mia guarigione".

Con nota del 4.5.2018 (Prot. 21205/AM/di), la segreteria di questa Corte ha informato Gasparini e il sodalizio che il procedimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.5.2018, invitando il ricorrente a fornire la prova di aver notificato l'atto alla Controparte e di versare la tassa reclamo.

Nella indicata riunione del 10.5.2018 nessuno è comparso e questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo pubblicato nello stesso giorno nel Com. Uff. n. 117/CFA del 10.5.2018.

3.- Il reclamo è inammissibile, per violazione dell'art. 37 C.G.S. FIGC, non avendo curato il reclamante di far luogo agli adempimenti di rito ivi previsti.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gasparini Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Raimondo Cerami f.f.

Pubblicato in Roma il 22 novembre 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina